

Prot. n. 187

Spett.le
COMUNE DI CATANIAc.a. **Arch. Francesco Ugo Mirone** (R.U.P)
c.a. **Dott. Giampaolo Adonia**

Catania, 20 dicembre 2012

**Oggetto: bando di gara per "interventi di riqualificazione paesaggistica e realizzazione aree a verde in p.zza Galatea".
Termine offerte 22 gennaio e gara 24 gennaio 2013.
Importo: € 258.787,01**

Con riferimento al bando in oggetto e al relativo disciplinare, abbiamo riscontrato alcune anomalie, che qui di seguito ci permettiamo di segnalare.

- **Clausola 3.6 (lavorazioni dell'intervento):** oltre alla categoria prevalente OG3, l'intervento comprende anche la cat. OS24 per la quale è prescritto il limite massimo del 30% per il subappalto.
Si rileva che malgrado l'importo della cat. OS24 supera il 15% dell'importo complessivo dell'appalto e pur essendo questa una categoria a qualificazione obbligatoria, la stessa non rientra tra le categorie superspecialistiche di cui all'art. 107 comma 2 DPR n. 207/'10 (prima art. 72 c. 4 DPR n. 554/99) per le quali è prescritto il limite massimo di subappalto del 30%. Invero, l'art. 37 c. 11 D.lgs. n. 163/06 indica solo le categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (rinviando l'elenco al Regolamento ovverosia DPR 207/'10 art. 107) tra quelle per le quali il subappalto può essere utilizzato nel limite del 30%. Pertanto, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 107 la cat. OS24 è interamente subappaltabile. Così chiarito da ultimo dall'Autorità di vigilanza sui cc.pp. n. 79/2012.
- **Clausola 7.4:** si legge che l'eventuale seconda seduta e le successive si svolgeranno nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento "senza ulteriore avviso ai concorrenti". Considerato l'obbligo di pubblicità delle operazioni di gara (art. 121 DPR 207/2010), la stazione appaltante deve rendere pubbliche le sedute di gara, nel rispetto del principio di trasparenza della P.A. Pertanto, si suggerisce di dare tempestiva pubblicità delle sedute di gara tramite il sito di codesto ente;
- **Clausola 16 lett. I):** non è comprensibile cosa s'intenda per "percentuale di incidenza manodopera" che l'impresa deve dichiarare all'ente ai fini dell'acquisizione del D.U.R.C., considerato che l'incidenza del costo manodopera riguarda i dati forniti dal direttore dei lavori in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto (art. 196 DPR n. 207/'10);

- **Clausola 19 (altre informazioni):** alla lett. h) si legge che l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 d.lgs. 163/06 e in conformità al D.P. Regione Sicilia n. 13/2012. Si rileva che quest'ultimo provvedimento si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso chiarisce la Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 del 10 agosto scorso (allegata).

Per quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, **si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.**

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola